

**Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)**

- L'Avv. (omissis), in data (omissis), ha formulato richiesta di parere deontologico al fine di conoscere "se sia consentito o censurabile l'invio da parte di un Collega di controparte di una e-mail oltre le ore 00.00 della notte per comunicare, in una questione di diritto di famiglia" non meglio precisati "importanti atti di straordinaria amministrazione su di un minore, che la controparte avrebbe attuato la mattina seguente" e se detto comportamento possa integrare la violazione degli articoli 9 e 19 del Nuovo Codice Deontologico Forense.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, estensore Avv. Mario Mazzeo,

osserva

- sulla base degli elementi forniti dall'istante non è dato di conoscere se, nel caso di specie, si versasse in una circostanza rispetto alla quale sarebbe stato necessario o quantomeno opportuno, avendone avuto congruo preavviso, attivarsi per contrastare l'azione della controparte;

- in ogni caso, alla fattispecie in esame risultano applicabili i principi espressi dall'**art. 3, Legge 31 dicembre 2012, n. 247 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense"**, comma 2, secondo cui: "La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza";

- tali principi sono richiamati, altresì, all'**articolo 9 del vigente Codice Deontologico Forense**, rubricato "**Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza**", ove si stabilisce che "L'avvocato deve esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza";

- parimenti applicabile, infine, risulta l'**articolo 19 del vigente Codice Deontologico**, rubricato "**Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensi**", in virtù del quale "L'avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà";

- d'altro canto, non può omettersi di sottolineare come il Nuovo Codice Deontologico Forense con l'inversione, rispetto al precedente Codice, tra il titolo II (rapporti con i colleghi) ed il III (rapporti con il cliente e la parte assistita), mostri di voler dare precedenza a quest'ultimo rispetto agli altri, sicchè dovrebbe ritenersi attenuato il consolidato orientamento del C.N.F. secondo cui l'Avvocato deve porre ogni rigoroso rispetto nella difesa del proprio cliente, ma tale difesa non può mai travalicare i limiti della rigorosa osservanza delle norme disciplinari e del rispetto che deve essere sempre, osservato nei

confronti della controparte, del suo legale e dei terzi, in ossequio ai doveri di lealtà e correttezza ed ai principi di colleganza (cfr. sentenza del 10 aprile 2013, n. 52 del Consiglio Nazionale Forense).

Tutto ciò premesso,

ritiene

che la richiesta possa trovare adeguata e soddisfattiva risposta nell'esame della normativa e dei principi sopra richiamati.

**Parole/frasi chiave:**

*art. 3; art. 9; art. 19; doveri di **probità, dignità, decoro e indipendenza**; doveri di **lealtà e correttezza** verso i colleghi e le Istituzioni forensi.*